

**Comune di Vicopisano
Provincia di Pisa**

**“SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA
DEL COMUNE DI VICOPISANO”**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO

ART. 4. RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

ART. 5. CORRISPETTIVO

ART. 6. OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 7. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

ART. 8. REFERENTE DELL'APPALTATORE

ART. 9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 10. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO

ART. 11. VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

ART. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 13. PERSONALE

ART. 14. RISERVATEZZA DEI DATI

ART. 15. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16. FORO COMPETENTE

ART. 17. FLUSSI FINANZIARI

ART. 18. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, come regolata dall'art. 106 del Codice delle Assicurazioni con riguardo al programma assicurativo globale del Comune di Vicopisano, nonché la collaborazione alla gestione e all'esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri. CPV – 66518100-5.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, nei Regolamenti ISVAP n. 5 del 16/10/2006, n. 23 del 09/05/2008, n. 34 del 19/03/2010, n. 35 del 26/05/2010.

ART. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- 1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività della Stazione Appaltante, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazione in un'ottica di ottimizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi;
- 2) Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa delle polizze assicurative (segnalazioni scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);
- 3) Attività di assistenza alla Stazione Appaltante nella gestione dei sinistri attivi e passivi, con monitoraggio costante ed in tempo reale dei sinistri aperti sulle diverse coperture assicurative attivate;
- 4) Individuazione delle procedure più idonee per la scelta dei contraenti e assistenza nella fase preparatoria delle gare o procedure selettive (redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune, entro 90 giorni dalla scadenza; assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute);
- 5) Attività formative per il personale inerenti le problematiche assicurative di Enti Pubblici presso la sede della Stazione Appaltante o presso sedi esterne di formazione che l'Appaltatore si impegna ad attivare e svolgere per tutta la durata contrattuale a titolo gratuito;
- 6) Eventuali servizi aggiuntivi e complementari, compreso tutti quelli presentati in offerta tecnica, strettamente connessi all'ambito assicurativo, che l'Appaltatore si impegna ad attivare e svolgere per tutta la durata contrattuale, a titolo gratuito, a favore della struttura tecnico-amministrativa della Stazione Appaltante e a favore dell'utenza esterna dell'Ente (soggetti danneggiati, cittadini, soggetti economici del territorio, associazionismo., etc.).

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere tutti gli ulteriori adempimenti necessari a soddisfare le legittime esigenze rappresentate dal Comune nella gestione del proprio portafoglio assicurativo. Il broker assicurativo non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Vicopisano né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzata.

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula con possibilità di proroga, ad insindacabile giudizio del Comune, per ulteriori anni 3 (tre), per un totale di anni 5. Durante tale periodo, la Stazione Appaltante non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le medesime prestazioni oggetto del servizio.

Dalla data di aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere e di assolvere agli obblighi stabiliti nel presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna a dare avvio all'esecuzione del contratto in via anticipata, qualora la Stazione Appaltante lo richieda nei casi d'urgenza previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'incarico per le prestazioni oggetto del presente Capitolato cesserà di produrre effetti, con

decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione dell'Appaltatore dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 07/09/2005.

L'Ente appaltante, nel caso gli attuali presupposti generali, legislativi e normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, che incidano in maniera rilevante sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazione di sorta.

ART. 4. RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

Le coperture assicurative stipulate della Stazione Appaltante attualmente in corso sono le seguenti:

POLIZZE	SCADENZA	PREMIO
Property (Incendio/furto beni storici e beni comuni)	30/06/23	19525,5
Infortuni	30/06/23	3010,02
Kasko/missioni	30/06/23	1150
RC Auto Libro Matricola	30/06/23	10179,38
RC Patrimoniale	30/06/23	4320
RCT/RCO	30/06/23	29392
	TOTALE	67576,9

ART. 5. CORRISPETTIVO

Il servizio non comporta alcun onere per il Comune di Vicopisano, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro, in quanto la remunerazione, secondo la consolidata consuetudine del mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi quale parte dell'aliquota generalmente riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dall'Appaltatore in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei contratti di assicurazione esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Il valore presunto del servizio è stimato in € 37.286,30, inclusa la eventuale proroga. L'entità economica è calcolata ai soli fini degli adempimenti di legge (CIG, comunicazioni, ecc.). Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune è in alcun modo vincolato a far conseguire al broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

L'importo complessivo dei premi dipenderà dalle esigenze effettive che matureranno nel corso dell'esecuzione del contratto. La percentuale di provvigione ottenuta per ciascun ramo assicurativo rimarrà fissa ed invariata per la Stazione Appaltante.

Per l'espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6. OBBLIGHI DELLE PARTI

La Stazione Appaltante autorizza l'Appaltatore a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

L'Appaltatore si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa

condotta in nome dalla Stazione Appaltante, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.

Gli obblighi a carico dell'Appaltatore sono i seguenti:

- 1) Svolgere il servizio alle condizioni indicate nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse della Stazione Appaltante e attenendosi alle indicazioni fornite dalla stessa;
- 2) Garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di coperture necessarie in relazione ai rischi afferenti la Stazione Appaltante, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
- 3) Garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante, eventualmente recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima;
- 4) Garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione fornendo ogni documentazione relativa alle gestione del rapporto assicurativo;
- 5) Obbligo alla scadenza del contratto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario, secondo il rispetto del codice deontologico e dei principi generali in materia;
- 6) Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente appaltante;
- 7) Assumere a proprio carico spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio, nonché i rischi che dal medesimo possono derivare;
- 8) Impiegare propri mezzi e risorse per l'esecuzione del servizio, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- 9) Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. 38/2007 informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei propri confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Inoltre l'Appaltatore si impegna a:

- 10) Effettuare una analisi dei sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente appalto e non ancora chiusi a tale data, assumendone a tutti gli effetti la gestione;
- 11) Prendere in carico la gestione amministrativa delle polizze in vigore al momento dell'inizio del servizio, curando l'adempimento degli atti in esse previsti e provvedendo a regolare eventuali pendenze e spettanze ad essi inerenti con il precedente affidatario del servizio stesso, senza alcun onere per la Stazione Appaltante;
- 12) Tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Gli obblighi a carico della Stazione Appaltante sono i seguenti:

- 1) Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza o l'intermediazione dell'Appaltatore;
- 2) Inserire in ciascun Capitolato per l'affidamento delle coperture assicurative la provvigione da remunerare all'Appaltatore per il tramite delle compagnie di assicurazione,
- 3) Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato all'Appaltatore, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente;
- 4) Fornire all'Appaltatore la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio.

ART. 7. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate

nelle relative polizze.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento dei premi assicurativi tramite l'Appaltatore. La corresponsione all'Appaltatore concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C.. L'Appaltatore si impegna a rilasciare alla Stazione Appaltante le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalla Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo del pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 8. REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il referente del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'Appaltatore dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte della Stazione Appaltante, in caso di urgenza indicando mail e numero di telefono cellulare.

Deve, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di questo ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare alla Stazione Appaltante.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005, nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del citato decreto e dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 5/2006.

La polizza dovrà avere la durata per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale annuo di almeno € 2.000.000,00.

L'Appaltatore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Stazione Appaltante competenti.

L'Appaltatore risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 10. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza nei casi previsti dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone atto nella determinazione di aggiudicazione.

ART. 11. VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA

La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento dell'attività dell'Appaltatore e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato, nell'offerta presentata e nel contratto.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, esaminare tutta la documentazione relativa al servizio svolto e l'Appaltatore dovrà fornire ogni necessaria assistenza per consentire un'esatta valutazione dell'andamento del servizio.

ART. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto e, per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio.

ART. 13. PERSONALE

L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 14. RISERVATEZZA DEI DATI

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Stazione Appaltante. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) integrato con le disposizioni del Regolamento 2016/679 (GDPR) e ulteriormente integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2019 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. Il Broker, al pari delle Compagnie di assicurazione, è Titolare autonomo nel trattamento dei dati personali inerenti la gestione delle posizioni assicurative.

ART. 15. PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dall'art. 2 del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, punti 1), 2), e 4): € 300 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
- b) mancata segnalazione di scadenze pagamento dei premi, mancata segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, mancata segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni: € 100 per ogni giorno di ritardo o per mancata segnalazione;
- c) mancata reperibilità del Referente del Broker di cui all'art. 8 nelle fasce orarie di presenza ordinaria comunicate alla Stazione Appaltante: € 200 per ogni mancata reperibilità;

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati all'Appaltatore aggiudicatario a mezzo Pec. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito, con l'indicazione di un termine per eventuali controdeduzioni, notificate a mezzo di posta raccomandata o P.E.C., alle quali l'aggiudicatario non abbia adempiuto adeguatamente a giudizio dell'Amministrazione. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D. Lgs. n. 209/05 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio

ART. 16. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivanti o connessa al presente contratto, ove il Comune di Vicopisano sia attore o convenuto è competente in via esclusiva il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 17. FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della L. 13/08/2010 n. 136, l'Appaltatore assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010 n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal D.P.R. 207/2010, come previsto dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.